

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che in data 11.08.2016 con nota acclarata al Prot. n. 24596 è stata presentata dalla società Hotel Grotta Palazzese s.r.l., con sede legale a Polignano a Mare in Via Narciso n.59, istanza di variante al P.d.L. Maglia 18 del PPA- Zona C4 per la modifica della destinazione d' uso dell'area individuata dal piano parte come "Verde collettivo" e parte come "Parco - verde privato - collettivo" in area a parcheggio parte ad uso esclusivo della ditta proponente Ppr e parte ad uso pubblico Pp, ai sensi dell'art. 16 co. 10 della L.R. n.20 del 27.07.2001 non comportando modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico del P.d.L ;
- che con Determinazione dirigenziale n. Det. Set. 00021/2016 DSG. N. 01044/2016 del 10.10.2016 è stata formalizzata la proposta di Variante al P.d.L. Maglia 18 del PPA- Zona di completamento C4 ai sensi dell'art. 16 co.10 della L.R. n.20 del 27.07.2001;
- che in data 12.10.2016 con nota acclarata al Prot. n. 30614/2016 l' Autorità Procedente ha trasmesso all'autorità competente gli elaborati sopra elencati al fine di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- che in data 12.10.2016 con nota acclarata al Prot. n. 30643/2016 - l'Ing. Lucia MASSARO, responsabile del paesaggio, in qualità di Autorità Competente (AC), attivava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale (di seguito SCMA), invitando il Comune di Polignano a Mare ad eventualmente integrare l'elenco dei SCMA ed a trasmettere eventuali contributi, pareri, osservazioni già rilasciati; e comunicando che in data 17.10.2016, il piano in oggetto sarebbe stato pubblicato sul sito del Comune di Polignano a Mare [www.comune.polignanoamare.ba.it](http://www.comune.polignanoamare.ba.it);
- che in data 24.10.2016 l'Ing. Lucia MASSARO, responsabile del paesaggio, in qualità di Autorità Competente (AC), ha inoltrato nuovamente la nota Prot. n. 30643/2016 ad alcuni dei SCMA per attivare la consultazione, in quanto gli indirizzi mail individuati erano errati, nello specifico alla:
  - Regione Puglia — Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
  - Regione Puglia — Sezione difesa del suolo e rischio sismico;
  - Regione Puglia — Sezione rischio industriale;
  - Città metropolitana di Bari — Servizio edilizia pubblica, territorio (Viabilità, trasporti, Urbanistica ed espropriazioni) e Ambiente;
  - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
  - Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;Pertanto per questi SCMA la scadenza dei trenta giorni per la presentazione del proprio contributo partiva dal 24.10.2016.
- che con nota prot. 16027 del 04.11.2016, acclarata al protocollo comunale n. 33388/2016 del 04.11.2016 la Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio — Servizio Demanio Marittimo, ha comunicato le proprie osservazioni.
- che con nota prot. 15262 del 16.11.2016, acclarata al protocollo comunale n. 38793 del 22.12.2016 l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato le proprie osservazioni.

- che con nota prot. 4188 del 23.11.2016, acclarata al protocollo comunale n. 35550/2016 del 23.11.2016 la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, ha comunicato le proprie osservazioni.
- che in data 12.01.2017 la Commissione locale del paesaggio integrata con l'esperto VAS Ing. Lucia Simone, così come previsto dalla normativa si è espressa sul piano.

In conclusione, preso atto del Rapporto Preliminare di verifica, riportante i criteri previsti dall'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008, della natura dell'intervento di variante al P.d.L. Maglia 18 del PPA — Zona C4 per la modifica della destinazione d'uso dell'area individuata dal piano parte come "Verde collettivo" e parte come "Parco — verde privato — collettivo" in area a parcheggio parte ad uso esclusivo della ditta proponente e parte ad uso pubblico, e del contesto territoriale in cui è inserito, dell'assenza di interferenze fra il Piano ed piani o programmi compresi i piani sovraordinati, dell'assenza di criticità, delle misure di mitigazione previste in fase di cantiere e di esercizio e, più in generale, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che l'intervento di variante al P.d.L. Maglia 18 del PPA — Zona C4 per la modifica della destinazione d'uso, in località Madonna d'Altomare, su iniziativa della società Grotta Palazzese; non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art.2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba essere pertanto escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, a condizione che siano rispettate le indicazioni riportate dalla Commissione Locale del Paesaggio citate in narrativa, e a condizione che siano rispettate le indicazioni riportate nel parere della Soprintendenza ad eccezione del primo punto; integrando gli elaborati scritto-grafici relativi al Piano anteriormente alla data di adozione dello stesso.

Per quanto concerne il primo punto del parere della Soprintendenza con nota prot. 4188 del 23.11.2016, acclarata al protocollo comunale n. 35550/2016 del 23.11.2016 che testualmente recita: *"Considerato che la variante di che trattasi comporta modifiche della destinazione d'uso delle aree interne al Piano di lottizzazione, da aree private per attrezzature di uso pubblico e aree verdi private di uso collettivo a parziale utilizzo a parcheggio privato ad uso esclusivo e parziale utilizzo a parcheggio ad uso pubblico, visto anche quanto già imposto con propria nota n. 1988 del 11.02.2016. che testualmente cita: "la realizzazione di nuovi parcheggi, prevista agli atti. 17. comma 2. e 26 delle NTA del Piano e cartografata su tav. B.1.8. è assolutamente da evitare. Gli stessi potranno essere alternativamente disposti esclusivamente a monte della S.S. 16. mentre è auspicabile la fruizione della aree costiere esclusivamente con servizi pubblici di collegamento (navette, bus elettrici, imbarcazioni a servizio dei turisti, etc.) e/o attraverso la realizzazione di scali intermodali tra percorsi carrabili e percorsi a mobilità lenta", si prescrive di non realizzare affatto gli stalli delle automobili nelle aree interessate dal bene tutelato ai sensi della lettera a), comma 1. art 142 del D.Lgs. 42/04. ma piuttosto di prevedere in tali zone un incremento delle piantumazioni e delle aree da destinare a verde pubblico", non può essere condiviso in quanto l'area interessata dalla variazione a parcheggio ricadente nel bene paesaggistico " Territori costieri", risulta marginale, al limite dei 300 mt, e retrostante un'area già edificata ed urbanizzata. Inoltre l'intervento a farsi, alla luce delle prescrizioni imposte sia dalla Commissione Locale del Paesaggio, che dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio, risulta compatibile con quanto prescritto dall'art.45 riguardanti i "Territori costieri" delle NTA del PPTR.*

**TUTTO CIO' PREMESSO SI DISPONE CHE L'INTERVENTO DI VARIANTE AL P.d.L. MAGLIA 18 DEL PPA - ZONA C4 E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA SIA ESCLUSO DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).**

Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge. Copia del presente provvedimento va pubblicata all'albo pretorio del Comune di Polignano a Mare e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012.

Polignano a Mare, 24.01.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Lucia MASSARO